



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 97 del 19/06/2008

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ALIMENTAZIONE 23 maggio 2008, n. 228

Autorizzazione regionale alla produzione e commercio di vegetali. Autorizzazione all'attività cementiera ai sensi dell'articolo 19 del Decreto legislativo n. 214/05.

Il Dirigente f.f. dell'Ufficio Osservatorio Fitosanitario regionale, sulla base della istruttoria effettuata dal responsabile della P.O. dello stesso Ufficio, riferisce quanto segue:

Il Decreto legislativo 19 agosto 2005 n. 214 prevede che chiunque svolge attività di produzione e commercializzazione di vegetali, prodotti vegetali ed altre voci disciplinate nello stesso decreto, incluso la produzione di sementi, deve essere autorizzato dal Servizio Fitosanitario competente per territorio.

Il Decreto legislativo 02 agosto 2007 n. 150 ha modificato la Legge 25 novembre 1971, n.1096 e all'articolo 2 prevede che l'Autorizzazione all'attività per la produzione e commercio di sementi ("licenza sementiera"), rilasciata dalla CC.I.AA., su parere della Commissione regionale sementi, è sostituita dall'Autorizzazione prevista dall'articolo 19 del D.lgs n. 214/2005.

Il comma 2 dell'articolo 12 del D.Lgs. n. 150/2007 sancisce che i requisiti di professionalità ed i criteri per il rilascio dell'Autorizzazione all'attività sementiera sono stabiliti con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 49 del Decreto Legislativo n. 214/05, conformemente ai principi contenuti negli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065.

Considerato che a questo Assessorato sono state inoltrate richieste per il rilascio dell'autorizzazione alla produzione a scopo di vendita di prodotti sementieri la cui istruttoria non è stata ancora conclusa;

Considerato che ad oggi non sono stati ancora fissati dal Ministero i requisiti di professionalità ed i criteri per il rilascio dell'Autorizzazione all'attività sementiera, si propone, nelle more di emanazione del Decreto ministeriale, di stabilire le seguenti procedure:

1. Per ottenere l'"Autorizzazione regionale alla produzione ed al commercio dei vegetali e dei prodotti vegetali" occorre presentare domanda in bollo all'Ufficio Osservatorio Fitosanitario Regionale utilizzando l'apposito modulo corredato dai seguenti documenti:

- Elenco delle specie che si intendono produrre e relative quantità;
- Planimetrie locali e titolo di possesso;
- Dotazione impianti, macchinari ed attrezzature (ed eventuali schede tecniche);
- Attestazione relativa al possesso della professionalità e/o incarico, sottoscritto per accettazione, da professionista responsabile tecnico/fitosanitario (il requisito di professionalità è soddisfatto se il

richiedente è già titolare di licenza di produzione sementiera rilasciata ai sensi della L. n.1096/71 o chiunque sia in possesso di titoli di studio nell'ambito dell'area scientifica agraria, forestale, biologica, ambientale, naturale;

- Autorizzazione sanitaria dei locali alla selezione ed allo stoccaggio del prodotto;
- Certificato di iscrizione al Registro ditte della CC.I.AA;
- Certificato di attribuzione del numero di partita IVA;
- Autorizzazione sanitaria dei locali alla selezione ed allo stoccaggio del prodotto;
- Relazione Legge 46/90 (sicurezza impianti);
- Atto costitutivo, statuto e certificato di iscrizione al registro prefettizio (per Società cooperative e Consorzi).
- Attestato di avvenuto pagamento della tariffa fitosanitaria di cui all'art. 55 del decreto legislativo 214/2005;

2. Il sopralluogo ispettivo per il rilascio dell'autorizzazione all'attività sementiera verrà effettuato da almeno due funzionari (di cui almeno un ispettore fitosanitario) in servizio presso questo Assessorato, ed è teso a verificare l'idoneità di strutture, impianti ed attrezzature, con specifico riferimento alla tipologia produttiva per la quale il richiedente chiede di essere autorizzato.

3. In caso di parere positivo la Ditta sarà autorizzata ed iscritta al Registro Ufficiale dei produttori (RUP) per le sementi comprese nel D.Lgs. 214/05(All.V/A) o in un apposito registro istituito presso l'Osservatorio nel caso di sementi non comprese nel decreto su citato (All.V/A).

In caso di parere negativo lo stesso deve essere motivato.

Nei casi previsti sarà anche rilasciata l'autorizzazione all'uso del passaporto.

4. L'Autorizzazione regionale all'attività sementiera viene rilasciata specificando la categoria di prodotto sementiero e per una o più tipologie di attività sottoelencate:

- Produzione a scopo di vendita (dalla produzione al confezionamento);
- Concia, confettatura o altri trattamenti particolari al seme;
- Sconfezionamento e riconfezionamento.

L'autorizzazione è rilasciata entro 90 giorni, salvo interruzione motivata dei termini, dall'Ufficio Osservatorio Fitosanitario.

5. In caso di modifica dei dati dichiarati (stabilimento, impianti, categorie o quantità di sementi o del responsabile tecnico) o in caso di voltura dell'autorizzazione, deve essere presentata apposita denuncia di variazione utilizzando lo stesso modulo di domanda e sarà eseguita appropriata istruttoria secondo le procedure sopradescritte.

ADEMPIMENTI CONTABILI (DI CUI ALLA (L.R. N.28/01 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI)

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico degli enti per cui i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valer sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

I sottoscritti attestano che il provvedimento istruttorio affidato è stato espletato nel rispetto della

normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente provvedimento dagli stessi predisposto ai fini dell'adozione dell'atto da parte del Dirigente del Settore, è conforme alle risultanze istruttorie.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE ALIMENTAZIONE

- VISTO il Decreto legislativo del 3/2/1993 n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTA la Legge Regionale del 4 febbraio 1997 n. 7;
- VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 3261 del 28/07/1998;
- RITENUTO per le motivazioni indicate in premessa e che vengono condivise, di adottare il presente provvedimento;

DETERMINA

- di prendere atto e di approvare quanto riportato in premessa;
- di stabilire, nelle more di emanazione del Decreto ministeriale, le procedure sottoelencate per le ditte che intendono avviare un'attività di produzione sementiera:

1. Per ottenere l' "Autorizzazione regionale alla produzione ed al commercio dei vegetali e dei prodotti vegetali" occorre presentare domanda in bollo all'Ufficio Osservatorio Fitosanitario Regionale utilizzando l'apposito modulo corredato dai seguenti documenti:

- Elenco delle specie che si intendono produrre e relative quantità;
- Planimetrie locali e titolo di possesso;
- Dotazione impianti, macchinari ed attrezzature (ed eventuali schede tecniche);
- Attestazione relativa al possesso della professionalità e/o incarico, sottoscritto per accettazione, da professionista responsabile tecnico/fitosanitario (il requisito di professionalità è soddisfatto se il richiedente è già titolare di licenza di produzione sementiera rilasciata ai sensi della L. n.1096/71 o chiunque sia in possesso di titoli di studio nell'ambito dell'area scientifica agraria, forestale, biologica, ambientale, naturale;
- Autorizzazione sanitaria dei locali alla selezione ed allo stoccaggio del prodotto;
- Certificato di iscrizione al Registro ditte della CC.I.AA;
- Certificato di attribuzione del numero di partita IVA;
- Autorizzazione sanitaria dei locali alla selezione ed allo stoccaggio del prodotto;
- Relazione Legge 46/90 (sicurezza impianti);
- Atto costitutivo, statuto e certificato di iscrizione al registro prefettizio (per Società cooperative e Consorzi).
- Attestato di avvenuto pagamento della tariffa fitosanitaria di cui all'art. 55 del decreto legislativo 214/2005;

2. Il sopralluogo ispettivo per il rilascio dell'autorizzazione all'attività sementiera verrà effettuato da almeno due funzionari (di cui almeno un ispettore fitosanitario) in servizio presso questo Assessorato, ed è teso a verificare l'idoneità di strutture, impianti ed attrezzature, con specifico riferimento alla tipologia produttiva per la quale il richiedente chiede di essere autorizzato.

3. In caso di parere positivo la Ditta sarà autorizzata ed iscritta al Registro Ufficiale dei produttori (RUP)

per le sementi comprese nel D.Lgs. 214/05 (All.V/A) o in un apposito registro istituito presso l'Osservatorio nel caso di sementi non comprese nel decreto su citato (All.V/A).

In caso di parere negativo lo stesso deve essere motivato.

Nei casi previsti sarà anche rilasciata l'autorizzazione all'uso del passaporto.

4. L'Autorizzazione regionale all'attività sementiera viene rilasciata specificando la categoria di prodotto sementiero e per una o più tipologie di attività sottoelencate:

- Produzione a scopo di vendita (dalla produzione al confezionamento);
- Concia, confettatura o altri trattamenti particolari al seme;
- Sconfezionamento e riconfezionamento.

L'autorizzazione è rilasciata entro 90 giorni, salvo interruzione motivata dei termini, dall'Ufficio Osservatorio Fitosanitario.

5. In caso di modifica dei dati dichiarati (stabilimento, impianti, categorie o quantità di sementi o del responsabile tecnico) o in caso di voltura dell'autorizzazione, deve essere presentata apposita denuncia di variazione utilizzando lo stesso modulo di domanda e sarà eseguita appropriata istruttoria secondo le procedure sopradescritte.

- Di incaricare il Dirigente dell'Ufficio osservatorio fitosanitario Regionale all'ufficio del Bollettino per la pubblicazione sul BURP.
- Di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo.

Il presente atto è composto da n. 4 (quattro) facciate ed è redatto in un unico originale che sarà custodito agli atti di questo Settore. Una copia conforme all'originale sarà trasmessa alla Segreteria della Giunta Regionale; una copia all'Assessore alle Risorse Agroalimentari; una copia all'Ufficio proponente.

Non sarà trasmesso all'Assessorato al Bilancio – Settore Ragioneria – in quanto non sussistono adempimenti contabili.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nell'Albo istituito presso il Settore Alimentazione.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Antonio Frattaruolo